

# AMMINISTRARE UNA ASSOCIAZIONE

## PUNTUALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI PROCEDURE AMMINISTRATIVE CHE INTERESSANO LE ASSOCIAZIONI NO PROFIT

### IL RUOLO FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE

Cerchiamo di definire il ruolo che l'Associazione intende fiscalmente assumere definendo le tipologie di attività fiscale che può essere svolta. Premettiamo che nel nostro caso si tratta sempre di associazionismo senza scopo di lucro: il problema fiscale subentra non appena si presenta anche lo svolgimento di una attività commerciale, che naturalmente dovrà essere regolamentata.

Nell'esercizio dell'attività artistica l'Associazione quindi dovrà scegliere di:

- non esercitare alcuna attività commerciale;
- esercitarla continuativamente, nel senso che propone il proprio prodotto artistico come farebbe un qualsiasi professionista;
- esercitare attività commerciale solo occasionalmente.

L'obbligo dell'apertura della partita I.V.A., che è premessa ad ogni successiva operazione fiscale dell'Associazione sussiste solo nel secondo caso. Nel primo risulta del tutto inutile, nel terzo caso è invece consigliata. Ecco alcuni esempi:

#### **ASSOCIAZIONI CHE NON ESERCITANO NESSUNA ATTIVITÀ COMMERCIALE**

Possiamo ipotizzare che l'Associazione riceva contributi da parte di soggetti diversi, sia pubblici che privati, unicamente a sostegno dell'attività istituzionale, per perseguire cioè gli scopi culturali descritti nello Statuto (che si consiglia di redigere). In questo caso, se non vi è controprestazione di alcun genere da parte dell'Associazione per quanto ricevuto (esecuzione di concerti o altre manifestazioni) e lo stesso contributo non viene elargito neppure a titolo di sponsorizzazione (presenze pubblicitarie su programmi o locandine) il provento in questione è da considerarsi non commerciale e pertanto non vi è alcun obbligo di contabilità.

In questo caso il Associazione non dovrà avere partita I.V.A. perché non ha obbligo di fatturazione; si dovrà apporre nella ricevuta la seguente dichiarazione: *"l'operazione è da considerarsi fuori campo I.V.A. - ex art. 4 comma 4 penultimo periodo D.P.R. 633/72, non commerciale ex art. 111, 3° comma TUIR - approvato dal D.P.R. 917/86"*

Crediamo questo sia un caso molto raro e quasi impossibile ad essere fiscalmente sostenuto. Infatti qualora l'ente non commerciale abbia nell'anno un provento di carattere commerciale, anche se non ha una posizione I.V.A. e quindi una contabilità, è comunque obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e ad effettuare la tassazione con aliquota ordinaria sull'importo del provento, al netto dei costi ad esso inerenti..

Questo già sarebbe un problema di un certo impegno finanziario.

#### **ASSOCIAZIONI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ COMMERCIALE CONTINUATIVA E NON.**

Situazione che in larga parte coinvolge la maggioranza delle Associazioni

Qui si pone il problema dello Statuto.

Se l'Associazione avrà aggiornato lo statuto associativo con le clausole dettate dal **D.L. 460/97** e che quindi si è definito quale associazione non a carattere di lucro, otterrà la possibilità che le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, possano essere considerate non commerciali con grossi vantaggi in ordine fiscale per l'associazione.

Non saranno considerati commerciali partite amministrative quali ad esempio il pagamento di rimborsi specifici nei confronti degli iscritti come gli emolumenti al Maestro o ai partecipanti all'attività musicale del complesso, o ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (esempio: i proventi percepiti da altri complessi nell'ambito delle rassegne, la vendita di testi musicali, cassette, CD).

La collocazione tra l'associazionismo non a scopo di lucro implica però alle associazioni culturali l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata.

Qui appunto si apre il secondo capitolo della questione: quale regime contabile adottare?

## LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

### PREMESSA

*Ecco alcune novità che la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003 n. 350) ha introdotto e che interessano gli enti non profit: estensione legge 398/91 – rif. art. 2 comma 31 alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (la finanziaria 2005 conferma al comma 114 l'estensione della legge 398/91 ai cori amatoriali, sostituendo le parole "legalmente riconosciuti", con "legalmente costituiti"). In questo modo, le disposizioni riguardanti la determinazione del reddito, quelle agevolative dell'I.V.A. e della tenuta delle scritture contabili si applicano anche a queste tipologie di associazioni.*

Per venire incontro all'associazionismo senza scopo di lucro è stata adottata una legge, la 398/91, che istituisce un regime forfetario. Oltre a semplificare gli adempimenti contabili la legge stabilisce che il reddito imponibile, sul quale calcolare le imposte, è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale il coefficiente di redditività del 3%

Spieghiamoci con un pratico esempio:

*Ammettiamo che il complesso abbia avuto proventi commerciali pari a Euro 10.000,00*

*Il reddito imponibile sarà Euro 10.000,00 x 3% = Euro 300,00*

*L'imposta Ires pari al 33% di Euro 300,00 sarà di Euro 99,00*

Effettuando tali versamenti il nostro dovere fiscale sarà così compiuto. Le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla 398/91 sono fondamentalmente due:

la prima è rappresentata dall'esistenza di uno statuto dell'associazione che contenga le clausole del **D.L. 460/97**

la seconda è invece determinata dall'importo complessivo dell'attività commerciale annuale che può essere svolta e che non deve superare €250.000,00 in base all'art 90 della legge 27.12.2002 n. 289.

### GLI ADEMPIMENTI

si dovrà trasmettere all'Ufficio della SIAE competente in funzione del domicilio fiscale dell'associazione, la comunicazione dell'opzione (\*) (vincolante per 5 anni), prima dell'inizio dell'anno solare per cui la stessa ha effetto. La stessa comunicazione va altresì inoltrata all'Ufficio IVA (o a quello delle Entrate, nelle località in cui è istituito). Quest'ultima viene effettuata mediante la prima dichiarazione annuale IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

in luogo delle scritture contabili (registri acquisti e vendita, registri IVA ecc.), si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in apposita registrazione tutti i proventi commerciali;

si dovranno numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto;

nelle fatture emesse per attività concertistica, si dovrà applicare l'IVA del 10%, rientrando la voce "concerti vocali e strumentali" nella tabella A, parte III, al n. 123 del DPR 26/19/1972 n. 633, modificato dal DL 26/02/1999 n. 60;

nelle fatture emesse per inserimenti pubblicitari, per sponsorizzazioni o simili, si dovrà invece applicare la normale IVA del 20% in luogo delle scritture contabili si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in un apposito registro tutti i proventi commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale si è verificata la riscossione. Tale prospetto, previsto dal D.M. 11.02.97 sostituisce le distinte d'incasso valevoli fino al 31.12.1999, e non deve più essere bollato (vedi Circolare 22 ottobre 2001 n. 92, emanata dall'Agenzia delle Entrate), ma semplicemente numerato.

In esso devono essere registrati oltre ai proventi commerciali anche le plusvalenze derivanti da eventuali cessioni di beni patrimoniali;

si dovrà versare trimestralmente l'IVA delle fatture emesse;

si dovrà redigere un rendiconto annuale economico e finanziario.

## IL VERSAMENTO DELL'IVA

E' bene ricordare che fino al 31.12.1999 questa operazione veniva svolta direttamente presso gli uffici della SIAE. Ora dovrà essere eseguita presso una banca utilizzando il modello F24 ed opportuni codici tributo di cui formiamo l'elenco a parte nel paragrafo successivo. I parametri dell'imponibile IVA da versare sono diversificati a seconda della tipologia delle fatture emesse:

per fatture ordinarie di pubblicità, per le prestazioni di servizio, i biglietti di spettacoli a pagamento, ecc. si verserà solo il 50% dell'IVA incassata. *(Un accenno sul versamento dell'IVA sugli incassi dell'attività di spettacolo a pagamento che fino al 31.12.99 veniva risolto in maniera diretta dalla SIAE: l'IVA del 20% va scorporata dall'importo lordo del biglietto e deve essere trimestralmente versata, con l'abbattimento del 50% entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).*

per fatture emesse per sponsorizzazioni si dovrà versare il 90% dell'IVA incassata *(si considera sponsorizzazione quando una ditta chiede venga intestata a suo nome l'intera manifestazione, ad esempio "Rassegna ..... F.lli Pinco Pallino" e non quando semplicemente contribuisce chiedendo l'inserimento di un messaggio pubblicitario nei manifesti e nei programmi: in questo caso si tratta di pubblicità e si verserà il 50% dell'IVA incassata)*

per fatture relative alle cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica si dovrà versare il 66,66% dell'IVA incassata

## CODICI TRIBUTO

I codici tributo da trascrivere sul mod. F24 sono:

6031 (versamento IVA trimestrale - I trimestre);

6032 (versamento IVA trimestrale - II trimestre);

6033 versamento IVA trimestrale - III trimestre);

6034 (versamento IVA trimestrale - IV trimestre - art. 74 DPR 633).

Ribadiamo che quanto esposto vale unicamente per l'attività commerciale che è stata eseguita con l'emissione di fatture.

## LA SIAE ORGANO DI GARANZIA

Come si fa a controllare un soggetto che ha scelto il regime semplificato della 398/91 ne mantenga il diritto nel tempo o invece possa superare il plafond previsto di €185.924,48 ?

Ecco che di nuovo entra in ballo la SIAE a cui lo Stato ha affidato questo compito. Infatti ogni volta che l'associazione esegue una operazione di tipo commerciale emettendo una fattura per proventi relativi ad incassi per concerti a pagamento, sponsorizzazioni, oltre ad effettuare il pagamento dell'IVA nel modo indicato occorrerà presentare tali fatture all'Ufficio SIAE competente, come si è detto nel paragrafo "adempimenti", insieme alla dichiarazione di incasso (mod. 1026/1028/1029). tale adempimento dovrà essere eseguito entro il 5 del mese successivo ed entro il 10 del mese si dovrà versare il diritto d'autore pari al 5% dell'imponibile se si tratta di incassi per concerto.

Tutto un altro discorso se si tratta invece di fatture emesse per ottenere contributi a sostegno dell'attività istituzionale sancita dallo statuto: non si dovrà versare nulla, ma occorrerebbe comunque presentare la dichiarazione d'incasso (su tale problema c'è ancora un contenzioso in atto in quanto secondo la SIAE anche questi incassi potrebbero incrementare il plafond previsto dalla Legge. 398/91.

Gli esperti sopra menzionati propendono per il no. Con l'opzione al regime della Legge. 398/91, si ricorda, è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale (quindi si può non emettere fattura) sebbene resti comunque l'obbligo di versamento IVA se dovuto.

I contributi ricevuti a sostegno dell'attività istituzionale, che non rientrano nell'attività commerciale, non sono assoggettati all'IVA (come si è detto precedentemente) e pertanto alla ricevuta emessa dovrà essere applicata una marca da bollo da €1,81 per importi superiori a €77,47 ed in calce si dovrà recitare:

***fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72; non commerciale ex art. 111, III comma del T.U.I.R., DPR 917/86.***

In base all'art. 2 ultimo comma della legge 06.03.1980 n. 54, che richiama la legge 14.08.1967 n. 800 a favore degli enti lirici, le pubbliche amministrazioni sono esentate dall'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, nell'erogazione di contributi a favore di manifestazioni musicali.

## CONCERTI A PAGAMENTO

E' chiaro che per ogni prestazione a pagamento dovranno essere assolti gli obblighi contabili in materia di imposta sugli intrattenimenti a mezzo SIAE. Va però ricordato che se l'attività di intrattenimento è stata svolta occasionalmente, si è esenti da questa imposta.

Se un complesso musicale si esibisce in numerosi concerti e rassegne ma fa uno o al massimo due concerti organizzati in modo autonomo a pagamento non può essere considerato soggetto passivo a tale imposta a condizione che si dia comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'Ufficio SIAE competente.

Rimane altresì l'obbligo del versamento dell' IVA ridotta del 50% sull'incasso dei biglietti e l'annotazione del corrispettivo, comprensivo del 50% dell' IVA non versata, sull'apposito prospetto descritto nel paragrafo "adempimenti". Sarà poi necessario presentare sempre in SIAE la denuncia dell'incasso.

**000000000**

(\*)- modello di raccomandata da inoltrare all'Ufficio Entrate e Ufficio SIAE competente:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'Associazione  
\_\_\_\_\_ con sede sociale in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ p. I.V.A. \_\_\_\_\_

essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 ed in riferimento alla Legge Finanziaria 2000 (L. 23.12.99 n. 488) art. 6.9 dichiara di optare per l'applicazione delle imposte IVA, imposta spettacoli e imposta sui redditi nei modi previsti dalla medesima legge n. 398 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo e Data

(Firma)